

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017.
Esente da imposta di registro per adeguamento ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017.



il filo di Arianna

ASSOCIAZIONE "IL FILO DI ARIANNA" A.P.S.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 20 aprile 2021

(Associazione costituitasi il 01.12.1998, con sede a Spinea (Ve), loc. Villaggio dei Fiori, 41/a, c.f. 90081520273).

L'Assemblea ha inizio, in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, alle ore 19,00.

Sono presenti 10 soci e 6 rappresentanti con delega.

Presiede l'Assemblea il Presidente Stavridis Marina.

Nominato Segretario Gazzato Romina.

Dopo aver constatato la legittimità dell'assemblea, convocata in base all'art.7 dello statuto, il Presidente presenta l'ordine del giorno:

MODIFICA DELLO STATUTO

La modifica dello Statuto si rivela necessaria per conformarsi a quanto disposto dal D.lgs. del 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore e dalle successive disposizioni integrative e correttive, e poter iscrivere l'Associazione al RUNTS.

Successivamente alla lettura, da parte del Presidente, delle modifiche e delle integrazioni attuate, sulla base del fac simile fornito dalla Regione Veneto, l'Assemblea dei soci approva all'unanimità il nuovo Statuto come da allegato 1 al presente verbale.

L'assemblea si chiude alle ore 19,50.

Il Segretario
Gazzato Romina

Il Presidente
Dott.ssa Stavridis Marina

Spinea 20 aprile 2021

ALLEGATO 1

ART. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **Il filo di Arianna A.P.S.**

L'Associazione assume la forma di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in V.le Sanremo 41/a nel Comune di Spinea (Ve) c.f. 90081520273.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Finalità e Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. Promozione della "cultura dell'infanzia" per una prevenzione del disagio psicologico infantile.
 - b. Promozione del benessere psico-fisico-relazionale dell'individuo e della famiglia in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla prenatalità alla senilità.
 - c. Promozione delle competenze, delle specificità e delle risorse dell'individuo in contrasto all'esclusione e alla marginalità.
2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017, sono:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni. (Lettera a, comma 1, art. 5 del D.Lgs 117/2017).
 - b. Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. (Lettera c, comma 1, art. 5 del D.Lgs 117/2017).
 - c. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. (Lettera i, comma 1, art. 5 del D.Lgs 117/2017).
3. Le attività di carattere generale si declinano nella realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a. Gestione di "Centri di Ascolto" e di "Centri per la Famiglia".
 - b. Attivazione di Spazi di supporto al ruolo genitoriale come gruppi di ascolto e/o di mutuo aiuto, interventi psico-educativi e di psicoterapia, individuali, alla coppia o alla famiglia. Servizi declinabili anche in Home Visiting per le fasce più vulnerabili e delicate, come neogenitori ed anziani.
 - c. Azioni di valutazione dei bisogni e di accompagnamento della persona al corretto utilizzo dei servizi territoriali per l'infanzia e la famiglia.
 - d. Realizzazione di Spazi di aggregazione e di condivisione, a carattere laboratoriale, creativo e educativo, per favorire la socializzazione, il benessere e lo sviluppo del bambino.
 - e. Promozione di momenti di incontro per facilitare la trasmissione trasgenerazionale di buone prassi relazionali-educative e contrastare le fragilità e la depressione post-partum.
 - f. Impegno di rete con altri servizi territoriali, pubblici e privati, per stimolare momenti di studio e di approfondimento volti a cogliere i bisogni emergenti e a sviluppare, con intento di contrastare il disagio psico-fisico-emozionale, servizi innovativi e di family friendly.
 - g. Promozione della cultura dell'ascolto dei bisogni dei bambini, e della cultura dell'inclusione anche attraverso percorsi di formazione e/o di coordinamento rivolti a genitori, educatori, insegnanti e a coloro che nei vari ruoli si rapportano all'infanzia e alla famiglia.
 - h. Interventi mirati al sostegno e al potenziamento delle competenze scolastiche ed extrascolastiche in bambini in qualche modo fragili e/o con bisogni educativi speciali.
 - i. Azioni volte a sensibilizzare la Comunità all'etica del Volontariato, affinché coloro che dispongono di capacità, tempo e mezzi le mettano a disposizione di coloro che ne hanno bisogno.
 - j. Promozione ed organizzazione di momenti di aggregazione e di feste per bambini ed adulti in occasione di particolari ricorrenze (compleanni, carnevale, Natale ecc...).

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice del Terzo Settore.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 Ammissione

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
 - a. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - b. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - c. votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati, da almeno 3 mesi, e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
 - e. esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - a. versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione che in ogni caso devono rispettare criteri e limiti stabiliti dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 6 Recesso ed esclusione dell'Associato

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7 Gli Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. Assemblea degli associati
 - b. Consiglio Direttivo
 - c. Presidente
 - d. Organo di controllo (*subordinato al verificarsi delle condizioni di legge*)
 - e. Organo di Revisione (*subordinato al verificarsi delle condizioni di legge*)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'esclusione degli associati;
- g. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10 Validità assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti avente diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica. Purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - a. amministra l'Associazione;
 - b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
 - h. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, del quale fa parte e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente rimane in carica per un periodo di 3 anni.

ART. 13 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 Risorse Economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. contributi e quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi da convenzioni;
- g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17 Bilancio

1. Il Bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 Responsabilità ed Assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21 Libri Sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23 Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente Statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis. Finché l'Associazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
 - a. svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - b. di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria strutturaL'Associazione ha inoltre l'obbligo di:
 - c. impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - d. di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".